PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 28

Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e' elevato a lire 250 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 marzo dello stesso anno.

Versione in vigore dal 7 marzo 1986, non più in vigore dal 11 marzo 1986 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47
Titolo	III — Altre disposizioni fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-1986/art-28-canone-per-la-raccolta-e-la-depurazione-delle-acque/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it